Università degli Studi di Messina
Prot. n. 57500
Del 15/10/2010
Tit/Cl I / 1 Partenza
Circolare n. 26 / 2010

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa

Alle Direzioni:
Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

Al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Oggetto: Determinazione n. 4 del 7 luglio 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi.

Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ha dato attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni del d.lgs n. 231/2002, riguardano ogni pagamento relativo a contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Le disposizioni del d.lgs n. 231/2002 sono indirizzate, pertanto, a tutti i soggetti, pubblici e privati, ma introducono regole fortemente innovative soprattutto nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Infatti, innovando sulla disciplina previgente secondo la quale, per costante orientamento giurisprudenziale, le pubbliche amministrazioni avevano l'obbligo di corrispondere interessi moratori soltanto dopo una costituzione in mora o una domanda giudiziale, **l'art. 4 del d.lgs citato stabilisce che gli interessi moratori decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.**

Inoltre, la stessa scadenza del termine di pagamento è fissata in trenta giorni dal ricevimento della fattura (o dal ricevimento delle

merci o dalla prestazione dei servizi); le parti possono contrattualmente stabilire un termine superiore ai trenta giorni, ma rispettando certe condizioni, e pertanto l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

Sono disposizioni che esprimono la tendenza normativa volta a tutelare la parte contrattuale ritenuta più debole, cioè ad intervenire in fenomeni di abuso della propria posizione da parte del soggetto pubblico.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in seguito a una indagine conoscitiva sullo stato di applicazione delle norme previste nel d.lgs n. 231/2002, ha rilevato prassi delle amministrazioni consistenti nella individuazione unilaterale di termini di pagamento superiori a quelli previsti dal decreto 231 e nell'inclusione dei termini di pagamento in deroga tra gli elementi di valutazione delle offerte. Pertanto ha ritenuto necessario, con la determinazione in oggetto, fornire delle indicazioni operative per le pubbliche amministrazioni, anche in considerazione degli effetti economici negativi causati dai ritardi generalizzati dei pagamenti, che colpiscono sia i soggetti privati, sia la pubblica amministrazione, in quanto i privati appaltatori tendono ad includere l'onere finanziario del prevedibile ritardo aumentando i prezzi.

Dopo aver richiamato la disciplina dettata dal d.lgs n. 231/2002, l'Autorità, considerate le norme imperative dirette a riequilibrare la posizione di disuguaglianza tra le parti, afferma che **devono considerarsi inique, nei bandi di gara, le clausole che stabiliscano un termine di pagamento ed una decorrenza degli interessi moratori difformi da quelli stabiliti dall'art. 4 del suddetto d.lgs n. 231/2002.**

Infatti, in questa ipotesi, le clausole sarebbero contrarie a norme imperative quindi nulle, e, ai sensi dell'art. 1339 c.c., sostituite con quelle previste dalla legge.

Questa interpretazione rende inderogabili, per la pubblica amministrazione, i termini e le condizioni di cui al d.lgs n. 231/2002.

Si allega il testo della determinazione n. 4 del 7 luglio 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo